
**Contratto di compravendita di complessi
aziendali**

tra

**Form S.p.A. in Amministrazione
Straordinaria**

quale parte venditrice

e

[•]

quale parte acquirente

[In considerazione del fatto che l'interesse primario dell'Amministrazione Straordinaria è quello di procedere alla cessione di tutti i complessi aziendali esercitati da Form S.p.A. in A.S., qualora venisse presentata ed aggiudicata una Offerta Vincolante che prevedesse l'acquisto sia del Lotto Villasanta Quero sia del Lotto Cormano, si procederà alla sottoscrizione di un unico testo contrattuale contenente le previsioni di entrambi gli schemi di contratto riferiti, rispettivamente, al Lotto Villasanta Quero ed al Lotto Cormano]

INDICE ED ELENCO ALLEGATI

INDICE

- 1 DEFINIZIONI
- 2 COMPRAVENDITA DEI COMPLESSI AZIENDALI
 - 2.1 Oggetto del contratto
 - 2.2 Perimetro dei Complessi Aziendali oggetto di trasferimento
 - 2.3 Efficacia del trasferimento dei Complessi Aziendali
 - 2.4 Corrispettivo per il trasferimento dei Complessi Aziendali e modalità di pagamento
- 3 PERFEZIONAMENTO DELLA CESSIONE DEI COMPLESSI AZIENDALI
 - 3.1 Attività alla Data di Efficacia
- 4 RICONOSCIMENTI, DICHIARAZIONI, GARANZIE E OBBLIGHI DI MANLEVA DELLE CESSIONARIE
 - 4.1 Riconoscimenti
 - 4.2 Dichiarazioni e garanzie del Cessionario
 - 4.3 Dichiarazioni delle Parti relativamente agli Immobili Trasferiti
 - 4.4 Obblighi di manleva
- 5 OBBLIGAZIONI A CARICO DELLE PARTI SINO ALLA DATA DI EFFICACIA
 - 5.1 Obbligazioni a carico della Cedente e del Cessionario
 - 5.2 Obbligazioni a carico del Cessionario
 - 5.3 Obbligazioni a carico a carico della Cedente
- 6 PATTUZIONI VARIE AFFERENTI LA CESSIONE
 - 6.1 Autorizzazioni e subentri
 - 6.2 Contenzioso
 - 6.3 Determinazione degli ammontari dovuti ai sensi del punto 5.2.4
 - 6.4 Diritti di accesso informativo e supporto a beneficio della procedura di A.S.
 - 6.5 Riserva della Proprietà sui Macchinari
- 7 DISPOSIZIONI GENERALI
 - 7.1 Cessione del contratto e dei diritti da esso derivanti
 - 7.4 Modifiche e rinunce
 - 7.5 Tolleranza
 - 7.6 Comunicazioni
 - 7.7 Premesse e Allegati
 - 7.8 Rubriche
 - 7.9 Completezza
 - 7.10 Nullità parziale
 - 7.11 Spese
- 8 LEGGE REGOLATRICE
- 9 FORO ESCLUSIVO

ELENCO ALLEGATI

Allegato L (Accordo Sindacale)

Allegato 1.1 (*Immobili di Quero e Villasanta*)

Allegato 1.2 (*Principi e Metodi Contabili di Riferimento*)

Allegato 2.1.2 (*Macchinari*)

Allegato 2.2.1 (a)(i) (*Beni mobili registrati in proprietà*)

Allegato 2.2.1 (b) (*Proposta di Accordo Modificativo Leasing*)

Allegato 2.2.1 (c) (i) (*Contratto di lavoro ricompreso nel trasferimento*)

Allegato 2.2.1 (c)(ii) (*Clienti*)

Allegato 2.2.1 (c)(ii)bis (*Fornitori*)

Allegato 2.2.1 (c)(iv) (*Altri Contratti Trasferiti*)

Allegato 3.2.1 (f) (*Atto costitutivo di ipoteca sugli immobili di Quero e Villasanta*)

Allegato 3.2.1 (g) (*Atto di cessione crediti in garanzia*)

Allegato 4.2 (e) (*Piano*)

Allegato 4.3.2 (*Dichiarazioni relative agli Immobili Trasferiti*)

Allegato 4.3.3 (*ACE Stabilimento di Villasanta*)

Allegato 5.3.2 (*Procedure di verifica*)

Allegato 6.4.2 (*Personale a disposizione della Procedura di A.S.*)

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

Con la presente scrittura privata da conservarsi negli atti del Notaio che ne autenticherà le sottoscrizioni, tra

Form S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, con sede legale in Cormano (Milano frazione Ospitaletto Milanese), Via del Lavoro n. 5, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione 00195830260, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Milano al n. 1795819, rappresentata ai fini del presente atto dall'Avv. Alessandro TRISCORNIA, nato a Piacenza il 26 novembre 1961, domiciliato in Milano, Via Visconti di Modrone n. 21, in qualità di Commissario Straordinario della medesima, in forza di decreto di nomina emesso in data 13 luglio 2012 dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 38 del Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270, come successivamente modificato e integrato (la **Cedente**)

[●], con sede legale in [●], Via [●], capitale sociale di Euro [●] ([●]), Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di [●] numero [●], rappresentata ai fini del presente atto da [●], nato a [●] il [●], domiciliato per la carica in [●], Via [●], in qualità di [●], munito degli occorrenti poteri in forza di [●] (il **Cessionario**)

(nel seguito, la Cedente e la Cessionaria, congiuntamente, le **Parti** e, ciascuna individualmente, una **Parte**)

PREMESSO CHE

- A. La Cedente è una società operante principalmente nella produzione e commercializzazione di componenti pressofusi in alluminio per il settore automobilistico attraverso tre stabilimenti siti in Cormano (Milano), Villasanta (Monza e Brianza) e Quero (Belluno).
- B. Con ricorso depositato in data 6 marzo 2012, la Cedente ha richiesto l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270, come successivamente modificato e integrato (la **Legge Prodi Bis**). Con sentenza n. 290 del 22 marzo 2012, depositata in data 29 marzo 2012, il Tribunale di Milano, sezione II civile, ha dichiarato lo stato di insolvenza della Cedente ai sensi dell'art. 8 della Legge Prodi Bis. Con successivo decreto in data 27 giugno 2012, il medesimo Tribunale di Milano ha dichiarato, ai sensi dell'art. 30 della Legge Prodi Bis, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per Form. Con decreto emesso il 13 luglio 2012 dal Ministero dello Sviluppo Economico (il **Ministero**) ai sensi dell'art. 38 della Legge Prodi Bis, l'avv. Alessandro Triscornia è stato nominato commissario straordinario della Cedente (il **Commissario**).
- C. Con istanza al Ministero in data 23 luglio 2012, il Commissario, anticipando l'intenzione di presentare - in continuità con le osservazioni formulate dal Commissario Giudiziale nominato dal Tribunale di Milano, il Prof. Alberto Falini, nella relazione redatta ai sensi dell'art. 28 della Legge Prodi Bis - un programma di prosecuzione temporanea dell'esercizio d'impresa secondo l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali di titolarità della Cedente, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. (a) della Legge Prodi Bis (il **Programma di Cessione**), ha richiesto una proroga del termine per la presentazione dello stesso al 30 settembre 2012. Tale proroga è stata concessa dal Ministero con decreto comunicato in data 24 luglio 2012. In data 26 settembre 2012, il Commissario ha presentato al Ministero il Programma di Cessione predisposto, in uno con i relativi allegati. In data 28 febbraio 2013, il Ministero ha concesso l'autorizzazione all'esecuzione del Programma di Cessione, previo parere favorevole, in data 6 novembre 2012, del comitato di sorveglianza nominato dal Ministero (il **Comitato**).
- D. A seguito di una prima procedura di gara culminata con la relativa aggiudicazione ministeriale che, successivamente, non è stata perfezionata in ragione del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale (circostanza che rappresentava una condizione sospensiva al relativo contratto di cessione), il Commissario Straordinario, prima di riferire ai sensi dell'articolo 69

comma 2 della Legge Prodi Bis, ha sottoposto ai competenti uffici delle c.d. "linee guida" per un possibile nuovo bando di gara, con tempistiche emergenziali, che tenesse conto dell'*impasse* sindacale riscontrato;

- E. in particolare, il Commissario Straordinario, verificata la condivisione in linea di principio dei predetti uffici, ha ipotizzato (i) in linea con quanto previsto nel Programma di Cessione, di procedere alla vendita, anche in via separata, dello stabilimento di Cormano rispetto a quelli di Villasanta Quero – prevedendo quindi due distinti lotti di cessione: il lotto riferito al sito di Cormano (il **Lotto Cormano**) ed il lotto riferito ai siti di Villasanta Quero (il **Lotto Villasanta Quero**) – e (ii) di richiedere a ciascun soggetto interessato di accludere all'offerta una proposta di testo dell'accordo sindacale ex art. 47 Legge 428/1990 (la **Legge 428**) che contenga gli impegni di mantenimento dei livelli di occupazione di cui il predetto soggetto – previa aggiudicazione – intende farsi carico (la **Proposta di Accordo Sindacale**), oltre ad una dichiarazione sottoscritta dalle OOSS (e relative RSU) dei siti oggetto di offerta che confermi la volontà di queste ultime di aderire ai termini dell'Accordo Sindacale (la **Dichiarazione delle Rappresentanze Sindacali**);
- F. in data 29 luglio 2013 il Commissario Straordinario ha pertanto formulato apposita istanza al Ministero che, a seguito del parere favorevole del Comitato di Sorveglianza espresso nella riunione del 30 luglio 2013, ha provveduto ad autorizzare, in data 31 luglio 2013, la pubblicazione del nuovo bando (il **Nuovo Bando**);
- G. in data 5 agosto 2013 e 5 settembre 2013, il Nuovo Bando è stato pubblicato su Il Sole 24 Ore;
- H. nel rispetto del termine del 16 settembre 2013, previsto dal predetto Nuovo Bando, il Cessionario ha depositato la propria offerta vincolante per l'acquisto del Lotto Villasanta Quero (i **Complessi Aziendali**);

[NOTA: le premesse saranno integrate e precisate a cura della Procedura in fase di finalizzazione ed integrazione del presente contratto di cessione]

- I. in data [●], a seguito di apposita istanza presentata dal Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 42, primo comma, lettera a) della Legge Prodi Bis, e previo parere del Comitato di Sorveglianza, il Ministero ha provveduto ad emanare il decreto di aggiudicazione ai sensi del quale ha autorizzato il Commissario Straordinario medesimo a procedere alla cessione dei Complessi Aziendali in favore del Cessionario;
- L. in data [30] settembre 2013, la Procedura, il Cessionario e le competenti OOSS e relative RSU, hanno sottoscritto l'accordo sindacale ex art. 47 della Legge 428 avente un contenuto sostanzialmente in linea con quanto previsto nella Proposta di Accordo Sindacale (l'**Accordo Sindacale**), qui accluso all'Allegato L;
- M. Ai termini e condizioni contemplate dal presente contratto, la Cedente, in qualità di venditrice, e il Cessionario, in qualità di acquirente, intendono disciplinare e dare esecuzione alla cessione dei Complessi Aziendali.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti in intestazione, nelle premesse ovvero nel corpo dell'articolato del presente contratto, i seguenti termini hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi:

Data di Efficacia significa il 1° ottobre 2013. *[NOTA: ai fini del presente testo, si assume che la sottoscrizione del presente contratto verrà perfezionata in data 1 ottobre 2013]*

Giorno Lavorativo significa ciascun giorno di calendario durante il quale le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l'esercizio della loro normale attività.

Immobile di Quero significa l'immobile identificato come tale nell'Allegato 1.1.

Immobili Trasferiti significa l'Immobile di Quero e l'Immobile di Villasanta.

Immobile di Villasanta significa l'immobile identificato come tale nell'Allegato 1.1.

Principi e Metodi Contabili di Riferimento significa i principi e i metodi contabili utilizzati dalla Cedente, per la valorizzazione delle rimanenze, in sede di redazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2012, indicati nell'Allegato 1.2.

2 **COMPRAVENDITA DEI COMPLESSI AZIENDALI**

2.1 **Oggetto del contratto**

2.1.1 Ai termini e alle condizioni di cui al presente contratto, la Cedente vende al Cessionario, che acquista, i Complessi Aziendali come individuati e descritti al successivo Art. 2.2. In particolare la Cedente vende al Cessionario, che acquista, i Complessi Aziendali esercitati presso gli stabilimenti di Quero e Villasanta, come individuati dalle componenti attive e passive e dai rapporti di cui al successivo Art. 2.2, per quanto di pertinenza delle attività imprenditoriali ivi esercitate, con effetto dalla Data di Efficacia;

2.1.2 Le vendite dei forni e degli altri macchinari identificati quali "in proprietà" nell'Allegato 2.1.2 (i **Macchinari**), sono attuate, nei confronti del Cessionario, con riserva della proprietà, ai sensi degli artt. 1523 e ss. cod. civ., sino a integrale pagamento del corrispettivo a essi imputato, secondo quanto disposto al successivo Art. 2.4.2 (la **Riserva di Proprietà**). Ai sensi dell'art. 1523 cod. civ., dalla Data di Efficacia, saranno a carico del Cessionario tutti i rischi, pericoli e conseguenze negative derivanti da eventuali furti, incendi, casi fortuiti, danni a persone o cose o altro, conseguenti alla cessione dei Macchinari e lo stesso Cessionario, nonostante il loro verificarsi, si impegna a corrispondere integralmente la porzione di Prezzo ad essi imputata secondo quanto disposto al successivo punto 2.4.2, ai termini e condizioni stabiliti dal presente contratto. *[NOTA: La Riserva di Proprietà sui Macchinari, congiuntamente alla cessione dei crediti e l'ipoteca sugli Immobili Trasferiti rappresentano il set di garanzie ipotizzato nel presente testo di contratto a fronte (i) di un eventuale pagamento del prezzo in più tranche differite e (ii) dell'eventuale pagamento della penale di cui al successivo Paragrafo 5.2.3. Pertanto ogni previsione qui contenuta che si riferisce alla Riserva di Proprietà sui Macchinari, alla cessione dei crediti e/o all'ipoteca sugli Immobili Trasferiti resterà nella stesura definitiva del contratto solamente qualora l'offerente optasse per tale set di garanzie; verranno invece eliminate qualora venisse offerta una garanzia bancaria a prima richiesta per il corrispondente valore delle obbligazioni garantite.]*

2.1.3 Gli Immobili Trasferiti vengono ceduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con ogni relativa ragione, azione, pertinenza ed accessione, servitù attive e passive, così come competono alla Cedente in forza dei suoi titoli e del suo possesso.

2.2 **Perimetro dei Complessi Aziendali oggetto di trasferimento**

2.2.1 Ai fini del presente contratto, i Complessi Aziendali oggetto di vendita al Cessionario consistono nel complesso dei beni organizzati dalla Cedente per l'esercizio delle attività di produzione e commercializzazione di getti in alluminio e stampi svolte presso gli stabilimenti di Villasanta e Quero, incluse le attività connesse e strumentali (nel seguito, tutte tali attività, le **Attività Cedute**) e sono costituiti (i) da tutte le attività e i rapporti inerenti alle Attività Cedute - con la sola eccezione delle attività e dei rapporti indicati al punto 2.2.2 del presente Articolo - nella loro esistenza, consistenza e nello stato di fatto e di diritto, quali risulteranno alla Data di

Efficacia, e (ii) dalle sole passività inerenti alle Attività Cedute, indicate *infra* alla lettera (B). A eccezione di quanto espressamente escluso dal relativo perimetro, secondo quanto disposto dal seguente punto 2.2.2, i Complessi Aziendali comprendono, in particolare, quanto segue:

(A) **tutte le Attività relative o comunque afferenti alle Attività Cedute**, ovvero

(i) attività materiali: a titolo esemplificativo, gli impianti, i Macchinari (sui quali insiste Riserva di Proprietà) [*vedi Nota par 2.1.2*], le attrezzature, gli arredi d'ufficio, i beni mobili registrati di cui all'Allegato 2.2.1 (a) (i) e i cespiti, gli Immobili Trasferiti (che saranno oggetto di ipoteca ai termini contemplati dal presente contratto) [*vedi Nota par 2.1.2*], tutte le rimanenze di cui alla voce C).I dell'attivo di cui all'art. 2424 cod. civ.;

(ii) attività immateriali: a titolo esemplificativo, i marchi e ogni altro segno distintivo e bene immateriale eventualmente di titolarità e proprietà della Cedente, utilizzati o utilizzabili dalla Cedente con riferimento ai beni e ai contratti trasferiti ai sensi del presente contratto (i **Beni e i Contratti**); i nomi di dominio eventualmente registrati dalla Cedente e utilizzati o utilizzabili dalla medesima nell'esercizio delle Attività Cedute; le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle conoscenze e competenze commerciali inerenti ai Beni e ai Contratti, di cui la Cedente è titolare e proprietaria, ovvero detiene un legittimo controllo o che sono utilizzati o utilizzabili dalla Cedente con riferimento ai Beni e ai Contratti, anche in regime di segretezza e riservatezza in quanto segreti aziendali, nonché la documentazione, i dati e le informazioni relativi o connessi ai Beni e ai Contratti, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le informazioni e i dati relativi a struttura, funzionamento, organizzazione e uso di banche dati, sistemi di comunicazione, di trasmissione, di gestione, di automazione dei processi aziendali, elettronici e informatici, nonché i rapporti, i sistemi, le procedure e i manuali di manutenzione e riparazione degli impianti e dei macchinari; i *software* utilizzati o utilizzabili dalla Cedente; fermi i diritti dei terzi, in relazione a tutto quanto precede, per tutto quanto sia concesso in licenza od uso da, ovvero a, la Cedente, o comunque utilizzato in ragione di titolo diverso dalla piena proprietà;

(B) **esclusivamente le seguenti Passività**, ovvero

(i) ogni obbligazione inerente i Contratti Trasferiti (come *infra* definiti), ovvero altrimenti relativa o connessa alle Attività Cedute, che sorga ovvero maturi successivamente alla Data di Efficacia, incluse le obbligazioni derivanti dai contratti di locazione finanziaria relativi ai soli Complessi Aziendali (i **Contratti di Leasing**) - come eventualmente modificati, per effetto dell'adesione delle società oblate, ai sensi della proposta di accordo modificativo dei leasing di cui all'Allegato 2.2.1(B) - le obbligazioni derivanti dai contratti con riserva della proprietà ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, come successivamente modificata e integrata (i **Contratti ex Legge Sabatini**) relativi ai soli Complessi Aziendali e le obbligazioni di pagamento relative ad ordini sottoscritti prima della Data di Efficacia per beni, materie prime e/o servizi con consegna o prestazione da effettuarsi o rendersi alla Data di Efficacia, ovvero successivamente a essa;

[NOTA: la predetta proposta di accordo modificativo dei contratti di leasing riguarda, attualmente, tutti i contratti di leasing, ivi inclusi quelli relativi allo stabilimento di Cormano. Tale accordo era stato negoziato nel contesto della precedente procedura di gara che vedeva la cessione di tutti gli stabilimenti di Form. Sarà pertanto cura della Procedura, a partire dai primi giorni di settembre, verificare con ciascuna società di leasing coinvolta, le modalità e le tempistiche per adeguare tale proposta con riferimento ai soli contratti riferiti agli stabilimenti di Villasanta e Quero. Al riguardo, i soggetti interessati potranno contattare i consulenti della Procedura, anche ai fini dell'elaborazione delle propria Offerta Vincolante]

(ii) i ratei passivi relativi alle Attività Cedute, di competenza del periodo decorrente dalla Data di Efficacia inclusa (i **Ratei Passivi**);

(C) **tutti i Contratti e i rapporti relativi o comunque afferenti alle Attività Cedute**, che siano in corso alla Data di Efficacia (i **Contratti Trasferiti**), inclusi i seguenti rapporti:

(i) previo perfezionamento dell'Accordo Sindacale e come modificati per effetto del medesimo, i soli contratti di lavoro con i dipendenti impiegati presso i Complessi Aziendali che saranno identificati nel predetto Accordo Sindacale conformemente ai termini degli impegni occupazionali ivi indicati, in conformità a quanto previsto al successivo Art.5.1 (i **Dipendenti Trasferiti**);

(ii) i contratti con i clienti indicati all'Allegato 2.2.1(c)(ii) (come comprensivi, senza limitazione alcuna, degli accordi quadro, degli ordinativi e delle lettere di assegnazione) e i fornitori indicati all'Allegato 2.2.1(c)(ii)bis;

(iii) Contratti di Leasing e i Contratti Ex Legge Sabatini;

(iv) contratti di assicurazione, di somministrazione, di manutenzione e consulenza e gli altri accordi di cui all'Allegato 2.2.1(c)(iv);

(v) tutti gli ulteriori contratti e accordi stipulati entro la Data di Efficacia nell'esercizio delle Attività Cedute, fatti salvi gli obblighi della Cedente di cui al successivo Art. 5.1.

[NOTA: con riferimento ai Contratti Trasferiti ed eventuali marchi e/o titoli distintivi, le Parti dovranno in buona fede discutere, in generale, il trattamento di quelli che per loro natura o per situazione di fatto si riferiscono a tutti e tre i siti aziendali]

2.2.2 Sono esclusi dai Complessi Aziendali - e dunque non saranno oggetto di trasferimento al Cessionario - le seguenti attività, passività e i seguenti contratti e rapporti (anche se inerenti alle Attività Cedute):

(A) cassa e disponibilità liquide, di cui alla voce C.IV dell'attivo di cui all'art. 2424 cod. civ., ed ogni altro bene assimilabile ad esse, ivi inclusi i titoli di credito;

(B) i crediti della Cedente già sorti ovvero esistenti antecedentemente alla Data di Efficacia, vantati ad ogni e qualsivoglia titolo nei confronti di terzi, per prestazioni già eseguite alla Data di Efficacia o *aliunde* sorti a tale data, anche se contestati, non liquidi, ovvero non esigibili alla suddetta data. Sono pertanto esclusi dalla cessione dei Complessi Aziendali, tra gli altri, i crediti relativi ai Contratti Trasferiti o comunque relativi alle Attività Cedute, ovvero ancora i crediti di natura finanziaria;

(C) i debiti e le passività della Cedente già sorti ovvero maturati antecedentemente alla Data di Efficacia, fatta eccezione esclusivamente per le passività rilevanti individuate al punto 2.2.1 (B) del presente Articolo. Ne consegue che sono espressamente esclusi, tra l'altro, i debiti e le passività a titolo di TFR, nonché a titolo di competenze indirette (anche per ferie maturate e non godute) e differite nei confronti dei Dipendenti Trasferiti;

(D) i ratei attivi, di competenza del periodo sino alla Data di Efficacia (esclusa), ma esigibili solo alla Data di Efficacia, ovvero successivamente ad essa (i **Ratei Attivi**), e i risconti passivi percepiti sino alla Data di Efficacia (esclusa), ma di competenza del periodo decorrente da tale data;

(E) gli acconti e gli anticipi percepiti dalla Cedente antecedentemente alla Data di Efficacia, per prestazioni da rendersi a partire da tale data (gli **Anticipi Percepiti**);

- (F) i contenziosi giudiziali in corso alla Data di Efficacia e afferenti le Attività Cedute (il **Contenzioso**);
- (G) i contratti di lavoro dipendente del personale impiegato dalla Cedente, che non sia ricompreso tra i Dipendenti Trasferiti, nonché i contratti di somministrazione di lavoro interinale in essere alla Data di Efficacia;
- (H) i rapporti di conto corrente bancario della Cedente, ovvero intestati alla Procedura di Amministrazione Straordinaria;
- (I) i nomi di dominio registrati ai fini dell'Amministrazione Straordinaria e il Sito.

2.2.3 Le Parti convengono e precisano che sono fatte salve più aggiornate ed esatte descrizioni, indicazioni e riferimenti dei Beni e Contratti, in modo che la cessione non debba comunque ritenersi viziata a causa di errori od omissioni; si riservano, pertanto, di far luogo ad atti integrativi di ogni specie, nei limiti del perimetro dei Complessi Aziendali individuati ai sensi delle disposizioni del presente contratto, a spese (incluse quelle notarili), tasse e imposte applicabili a carico del Cessionario.

2.3 Efficacia del trasferimento dei Complessi Aziendali

2.3.1 Ai termini e alle condizioni disciplinate dal presente contratto, il trasferimento dei Complessi Aziendali dalla Cedente al Cessionario avrà effetto a decorrere dalla Data di Efficacia.

2.3.2 Salvo che per quanto altrimenti contemplato dal presente contratto, la Cedente immetterà il Cessionario nel possesso dei Complessi Aziendali a partire dalla Data di Efficacia. Da tale data, ai termini, e con i limiti e le esclusioni, contemplati dal presente contratto, resteranno a favore o a carico del Cessionario, gli effetti attivi e passivi della gestione dei Complessi Aziendali acquisiti.

2.4 Corrispettivo per il trasferimento dei Complessi Aziendali e modalità di pagamento

2.4.1 Il prezzo dovuto dal Cessionario alla Cedente per l'acquisto dei Complessi Aziendali che formano oggetto del presente contratto è determinato in un importo in denaro complessivamente pari a Euro [●] (il **Prezzo**)

2.4.2 Il Prezzo sarà corrisposto dal Cessionario alla Cedente ai seguenti termini:

[●] *[NOTA: nel contesto di tale Articolo l'offerente dovrà indicare: (i) gli eventuali termini di pagamento della componente differita del Prezzo, con specifica indicazione di quanto imputato relativamente a ciascun pagamento differito per la cessione dei Macchinari con Riserva della Proprietà, (ii) in caso di pagamento di Prezzo differito, il corrispondente tasso di interessi riconosciuto, (iii) ai fini del versamento da parte del Cessionario delle imposte dovute per il trasferimento dei Complessi Aziendali, l'allocazione del Prezzo per le singole categorie di beni e per le componenti dell'attivo ricompresi nei Complessi Aziendali, sulla base dell'imputazione effettuata dal Cessionario medesimo, e (iv) ai fini dell'art. 111-ter del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato e integrato, l'allocazione del Prezzo attribuito ai singoli beni, e/o a categorie o universalità di beni, ricompresi nei rispettivi Complessi Aziendali, oggetto di pegno, ipoteca o privilegio speciale]*

2.4.3 Il Prezzo sarà corrisposto dal Cessionario a mezzo di bonifico/i bancario con fondi immediatamente disponibili e valuta alla data in cui i relativi pagamenti sono dovuti, sul conto corrente presso Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Filiale di Milano – Borgogna, IBAN IT33H0504801602000000003602, intestato a "Procedura Amministrazione Straordinaria Form S.p.A." (ovvero sul diverso conto corrente che la Cedente, a mezzo del Commissario, potrà previamente comunicare per iscritto al Cessionario).

2.4.4 Le Parti si danno espressamente atto che il Prezzo è immodificabile e non soggetto ad aggiustamenti.

2.4.5 *[vedi Nota par 2.1.2]*In caso di mancato pagamento, nei termini stabiliti dal presente contratto, di una porzione di Prezzo imputata ai Macchinari che superi l'ottava parte dell'intero corrispettivo ad essi imputato secondo quanto disposto al precedente punto 2.4.2, la Cedente avrà diritto di dichiarare risolta di diritto la compravendita dei Macchinari nei confronti del Cessionario, ferma restando l'efficacia della cessione dei Complessi Aziendali per quanto non relativo ai Macchinari la cui compravendita sia risolta di diritto ai sensi della presente disposizione. In tal caso, la Cedente avrà diritto di ottenere l'immediata restituzione dei relativi Macchinari e trattenere a titolo di indennità *ex art. 1526, comma 2, cod. civ.* le rate della relativa porzione di Prezzo imputata ai Macchinari già riscosse, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

2.4.6 *[vedi Nota par 2.1.2]*Qualora non intenda avvalersi delle disposizioni previste dal punto 2.4.5, la Cedente avrà diritto di dichiarare al Cessionario inadempiente decaduto dal beneficio del termine ed esigere l'immediato ed integrale pagamento della porzione di Prezzo non già corrisposta imputata ai Macchinari.

3 PERFEZIONAMENTO DELLA CESSIONE DEI COMPLESSI AZIENDALI

3.1 Attività alla Data di Efficacia

3.1.1 Alla Data di Efficacia, la Cedente ed il Cessionario si incontreranno presso lo Studio del Notaio Pierluigi Scalamogna, in Milano, via Visconti di Modrone 21, alle ore 10 (ovvero nel diverso luogo e/o orario che le Parti preventivamente dovessero concordare per iscritto) e compiranno le seguenti attività, in un unico e inscindibile contesto giuridico, ma secondo il seguente ordine cronologico:

- (A) sottoscriveranno il presente contratto
- (B) il Cessionario verserà alla Cedente, con le modalità di cui al punto 2.4.2 che precede, il Prezzo *[NOTA: ovvero la prima rata se previsto Prezzo in più tranche]*;
- (C) le Parti potranno in essere tutte le attività e adempiranno a tutte le formalità necessarie od opportune al fine di perfezionare il trasferimento dei Complessi Aziendali;
- (D) *[vedi Nota par 2.1.2]*il Cessionario sottoscriverà innanzi al Notaio l'atto costitutivo di ipoteca sugli Immobili Trasferiti, sostanzialmente nella forma, ai termini e alle condizioni di cui all'Allegato 3.2.1 (d) (le **Ipoteche**), a garanzia, in via principale, delle obbligazioni di pagamento del Prezzo e del pagamento dell'ammontare massimo dovuto a titolo di penale ai sensi del punto 5.2.3 (le **Obbligazioni Garantite**), eleggendo la Cedente - in qualità di creditore garantito - già sin d'ora domicilio presso i competenti Uffici del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare, ai soli fini dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi dell'art. 2839 cod. civ., e fatta salva la facoltà del medesimo creditore garantito di modificare il suddetto domicilio, nel rispetto dell'art. 2842 cod. civ.; *[NOTA: i valori relativi alle Ipoteche ed ai contratti di cessione dei crediti di cui al successivo punto (E) saranno definiti anche in funzione dell'ammontare del Prezzo]*
- (E) *[vedi Nota par 2.1.2]*la Cedente e il Cessionario, sottoscriveranno separati atti di cessione dei crediti, per un ammontare non inferiore a Euro [●] ([●]), sostanzialmente nella forma, ai termini e alle condizioni di cui all'Allegato 3.2.1 (e), a garanzia, in via principale, delle Obbligazioni Garantite;
- (F) *[vedi Nota par 2.1.2]*le Parti potranno in essere tutte le attività e adempiranno a tutte le formalità necessarie od opportune al fine di perfezionare le garanzie di cui alle

precedenti lettere (d) e (e), esclusa, per quanto concerne la cessione in garanzia dei crediti, la notifica ai debitori ceduti, che avverrà conformemente ai termini di cui all'Allegato 3.2.1 (e).

- (G) [il Cessionario e il soggetto acquirente del Lotto Cormano sottoscriveranno un cd. "Transitional Service Agreement" avente una durata di 12 mesi, al fine di regolare ogni opportuna e/o reciproca prestazione di servizi che garantisca una piena autonomia funzionale di ciascun Lotto].

4. RICONOSCIMENTI, DICHIARAZIONI, GARANZIE E OBBLIGHI DI MANLEVA

4.1 Riconoscimenti

4.1.1 Il Cessionario dichiara e riconosce, ad ogni effetto di legge e contrattuale, di essersi determinato alla conclusione del presente contratto sulla base di valutazioni che il medesimo ha effettuato liberamente e autonomamente, nell'ambito di quella che ha ritenuto la propria convenienza.

4.1.2 Il Cessionario riconosce e prende atto che la Cedente non presta alcuna garanzia, né rende alcuna dichiarazione o assicurazione, di qualsivoglia natura, circa (i) la redditività dei Complessi Aziendali, (ii) l'insussistenza di fatti, atti o circostanze che possano determinare l'insorgere di minusvalenze o sopravvenienze passive comunque collegate e/o inerenti ai Complessi Aziendali e ai beni e rapporti da cui sono composti, (iii) l'eventuale assenza di vizi o la mancanza di qualità dei Complessi Aziendali e dei beni da cui i medesimi sono composti, (iv) la trasferibilità al Cessionario, la validità, efficacia e stabilità (a titolo esemplificativo, relativamente al mancato esercizio del diritto di recesso del contraente ceduto *ex art. 2558, comma 2, cod. civ.*) dei Contratti Trasferiti, (v) la trasferibilità al Cessionario e la validità ed efficacia di permessi, licenze, autorizzazioni e provvedimenti, comunque denominati, rilasciati dagli enti o autorità competenti e necessari per lo svolgimento da parte del Cessionario delle Attività Cedute.

4.1.3 Con riferimento a quanto previsto sopra ai punti 4.1.1 e 4.1.2, pertanto, nessuna responsabilità potrà mai essere imputata dal Cessionario alla Cedente (ovvero al Commissario e ai relativi consulenti, nonché ai dipendenti della Cedente) ed in nessun caso il presente contratto potrà essere risolto da parte del Cessionario, con rinuncia espressa e irrevocabile ad ogni relativo diritto di legge (anche a titolo risarcitorio) - incluse le garanzie previste dal codice civile e restando espressamente esclusa ogni responsabilità della Cedente *ex art. 2558 cod. civ.* - nei più ampi limiti consentiti dalla legge e con espresso patto *de non petendo* del Cessionario al riguardo.

4.2 Dichiarazioni e garanzie del Cessionario

Il Cessionario dichiara e garantisce:

- (A) di essere società per azioni e/o società a responsabilità limitata regolarmente costituita e validamente esistente secondo la legge italiana, di non versare in stato di insolvenza, di crisi o liquidazione e di non essere assoggettate ad alcuna procedura concorsuale, che non è stata posta in essere alcuna azione e non è stata assunta o minacciata per iscritto alcuna iniziativa o procedimento che possa determinare l'avvio di una procedura concorsuale;
- (B) di avere tutti i necessari poteri per assumere le obbligazioni derivanti dal presente contratto e di aver posto in essere tutti gli atti e adempimenti necessari per consentire la valida sottoscrizione del contratto e l'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni in esso previste;
- (C) che la sottoscrizione e l'adempimento del presente contratto da parte del Cessionario e di quanto da esso previsto non comportano la violazione del proprio statuto sociale e non danno luogo a violazioni di norme di legge o di regolamento o di provvedimenti dell'autorità amministrativa, giudiziaria o di altre competenti autorità, né costituiscono

inadempimenti rispetto ad obbligazioni o impegni di qualsiasi natura assunti dal Cessionario medesimo;

- (D) che nessun consenso, approvazione, autorizzazione, dichiarazione o comunicazione a, o da, qualsiasi autorità è richiesta al Cessionario (ovvero ai propri soci diretti e/o indiretti) in relazione alla stipula del contratto e all'esecuzione del presente contratto e delle operazioni e atti qui contemplati;
- (E) di essere in grado di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali stabiliti nell'Accordo Sindacale e la prosecuzione delle attività imprenditoriali, ai sensi dell'art. 63 della Legge Prodi Bis, per almeno un biennio, e di disporre dei mezzi finanziari adeguati per la gestione dei Complessi Aziendali, secondo le previsioni del piano industriale e finanziario di prosecuzione delle attività imprenditoriali di interesse per almeno un biennio, ai sensi dell'art. 63, commi 2 e 3, della Legge Prodi Bis, accluso al presente contratto quale Allegato 4.2 (e) (il **Piano**);
- (F) che non esiste alcuna persona che, per effetto di un qualsiasi contratto o accordo con il Cessionario, abbia diritto ad una commissione dalla Cedente (ovvero dal Commissario) come procacciatore, mediatore o intermediario in relazione a, o in collegamento con, le operazioni previste dal presente contratto, e il Cessionario non ha avuto alcun rapporto relativo alle operazioni previste dal presente contratto con alcuna persona che possa richiedere alla Cedente una commissione di intermediazione o altra commissione;
- (G) di non avere e comunque di rinunciare a qualsivoglia pretesa nei confronti della Cedente (ovvero del Commissario e dei relativi consulenti, nonché dei dipendenti della Cedente) per qualsivoglia titolo, ragione o causa in relazione ai rapporti tutti intercorsi.

4.3 Dichiarazioni delle Parti relativamente agli Immobili Trasferiti

4.3.1 Il Cessionario prende atto e dichiara di essere a conoscenza della sussistenza delle seguenti formalità sugli Immobili Trasferiti:

- (A) ipoteche di primo grado (tutte in pari grado tra loro, gravanti sui beni siti in Comune di Villasanta con l'esclusione dei mappali 222 e 224 del foglio 9) iscritte a Milano 2 il giorno 8 ottobre 2010, costituite con atto in data 7 ottobre 2010, a rogito del Notaio Angelo Busani di Milano, repertorio n. 14.667/8137, registrato a Milano 1 il giorno 8 ottobre 2010 al numero 8342, a garanzia del mutuo dell'importo di euro 7.5000.000, concesso da "BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A.", "BANCA POPOLARE DI MILANO S.P.A.", "BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A.", "BANCA POPOLARE DI VERONA - S. GEMICANO E S. PROSPERO S.P.A.", "BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.", "BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.", "CREDITO ARTIGIANO S.P.A.", "INTESA SANPAOLO S.P.A.", "BANCA MONTE DEI PASCHI Di SIENA S.P.A" e "UNICREDIT CORPORATE BANKING S.P.A.", con atto autenticato dallo stesso Notaio A. Busani, in data 7 ottobre 2010, repertorio n. 14666/8136, registrato a Milano 1 il 12 ottobre 2010 al numero 8737, e precisamente:
 - (i) ipoteca iscritta ai numeri 124006/29208, a favore di "Banca Popolare di Bergamo S.p.A.", dell'importo di euro 3.874.000;
 - (ii) ipoteca iscritta ai numeri 124006/29209, a favore di "Banca Popolare di Milano S.p.A.", dell'importo di euro 1.902.000;
 - (iii) ipoteca iscritta ai numeri 124006/29210, a favore di "Banca Popolare di Sondrio S.p.A.", dell'importo di euro 366.000;
 - (iv) ipoteca iscritta ai numeri 124006/29211, a favore di "Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A.", dell'importo di euro 1.482.000,00;
 - (v) ipoteca iscritta ai numeri 124006/29212, a favore di "Banca Popolare di Vicenza S.p.A.", dell'importo di euro 884.000;
 - (vi) ipoteca iscritta ai numeri 124006/29213, a favore di "Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.", dell'importo di euro 1.064.000;

- (vii) ipoteca iscritta ai numeri 124006/29214, a favore di "Credito Artigiano S.p.A.", del l'importo di euro 698.000;
 - (viii) ipoteca iscritta ai numeri 124006/29215, a favore di "Intesa Sanpaolo S.p.A.", dell'importo di euro 1.594.000;
 - (ix) ipoteca iscritta ai numeri 124006/29216, a favore di "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.", dell'importo di euro 748.000;
 - (x) ipoteca iscritta ai numeri 124006/29217, a favore di "UniCredit Corporate Banking S.p.A.", dell'importo di euro 2.388.000;
- (B) ipoteca giudiziale (gravanti su tutti i beni siti in Comune di Villasanta, inclusi, quindi, i mappali 222 e 224 del foglio 9) iscritta a Milano 2 il 4 gennaio 2012, al numero 197 del Registro Particolare, a favore di "Gambazzi Snc di Gambazzi Gianandrea & C.", con sede in Poncarale (BS), codice fiscale 01462530179, per l'importo di euro 40.000,00, a seguito di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia in data 23 novembre 2011, numero 17428/2011;
- (C) ipoteca giudiziale (gravanti su tutti i beni siti in Comune di Villasanta, inclusi, quindi, i mappali 222 e 224 del foglio 9) iscritta a Milano 2 il 5 gennaio 2012, al numero 254 del Registro Particolare, a favore di "STS S.r.l." con sede in Cellatica (BS), codice fiscale 03156290177, per l'importo di euro 200.000,00, a seguito di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia in data 3 novembre 2011, numero 7658/2011;
- (D) ipoteca volontaria iscritta a Belluno in data 1 febbraio 2006 ai n.ri 1491/242, a favore di "Interbanca S.p.A.", con sede in Milano, Codice Fiscale 00776620155, a garanzia di un finanziamento stipulato in data 25 gennaio 2006 n. 54785/6579 di repertorio Notaio Manuela Agostini di Milano, per Euro 20.000.000,00 (ventimilioni) di cui Euro 10.000.000,00 (diecimilioni) per capitale, gravante sul bene sito in Comune di Quero.

4.3.2

Il Commissario dichiara di non avere alcuna conoscenza diretta delle vicende che hanno interessato gli Immobili Trasferiti e, in particolare, dei profili urbanistico-edilizi e catastali ad essi relativi, e di aver pertanto dato incarico all'Architetto Raimondo Campanini, ai fini degli incombeni di cui al presente atto e in particolare delle dichiarazioni di cui alle successive lettere da (A) a (E) del presente punto 4.3.2 e di quelle di cui ai punti 4.3.3 e 4.3.4, di effettuare le dovute verifiche al fine di rendere la dichiarazione qui allegata *sub* Allegato 4.3.2, dichiarazione che il Commissario ha richiesto venisse controfirmata dall'Ing. Giuseppe Toia, attuale direttore generale della Cedente e, precedentemente, Amministratore Delegato della medesima che ha curato nel tempo, sotto la propria responsabilità, gli aspetti urbanistico-edilizi e catastali. Tutto ciò premesso, il Commissario, in rappresentanza della Cedente, fermo tutto quanto sopra indicato e sulla base della dichiarazione qui allegata *sub* Allegato 4.3.2, dichiara, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia, che:

- (A) consapevole delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci o reticenti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 48 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la costruzione dell'Immobile di Villasanta è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967;
- (B) per le opere successive sono stati rilasciati dal e presentati al Comune di Villasanta i provvedimenti riportati nella Tabella 1 acclusa alla dichiarazione di cui all'Allegato 4.3.2, provvedimenti che si hanno come qui integralmente trascritti e riportati;
- (C) la costruzione dell'Immobile di Quero è stata eseguita in base ai provvedimenti rilasciati dal Comune di Quero riportati nella Tabella 2 acclusa alla dichiarazione di cui all'Allegato 4.3.2, provvedimenti che si hanno come qui integralmente trascritti e riportati;
- (D) successivamente negli Immobili Trasferiti non sono state realizzate opere, modifiche e mutamenti che richiedessero provvedimenti autorizzativi;

(E) le aree pertinenti agli Immobili Trasferiti in oggetto hanno tuttora la destinazione urbanistica risultante dai certificati che, rilasciati dal Comune di Villasanta in data 14 giugno 2013 e dal Comune di Quero in data 7 giugno 2013, sono allegati alla dichiarazione di cui all'Allegato 4.3.2, e che non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici di detti Comuni, relativi alle porzioni degli Immobili Trasferiti, dalla data del rilascio di detti certificati ad oggi.

4.3.3 Ai sensi della vigente normativa statale, della Regione Lombardia e della Regione Veneto in tema di "certificazione energetica degli edifici", il Cessionario dà atto di aver ricevuto dalla Cedente le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici ed in particolare dichiara di aver ricevuto dalla Cedente gli attestati di certificazione energetica relativi allo stabilimento sito in Comune di Quero (inviati con l'applicativo "Ve.Net.energia-edifici" alla Regione Veneto), mentre si allegano al presente atto, in un unico allegato sub Allegato 4.3.3, gli attestati di certificazione energetica relativi agli edifici dello stabilimento sito in Comune di Villasanta. Il Cessionario dichiara inoltre di essere edotta della validità decennale di detti attestati e della necessità di un loro aggiornamento ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio ed impiantistico, che modifichi la prestazione energetica degli edifici. La Cedente, a mezzo del Commissario, fermo tutto quanto sopra indicato al punto 4.3.2 e sulla base della dichiarazione qui allegata sub Allegato 4.3.2, dichiara che non sussistono cause che determinano la decadenza dei suddetti Attestati di Certificazione Energetica, in quanto dalla data di registrazione della pratica nel catasto energetico non sono stati effettuati interventi modificativi della prestazione energetica delle relative unità immobiliari né nelle stesse sono stati effettuati cambi di destinazione d'uso.

4.3.4 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1bis legge 27 febbraio 1985 n. 52 e s.m.i., la Cedente, a mezzo del Commissario, fermo tutto quanto sopra indicato al punto 4.3.2 e sulla base della dichiarazione qui allegata sub Allegato 4.3.2, dichiara che i dati catastali relativi alle unità urbane in oggetto, quali riportati nell'Allegato 1.2, e le planimetrie catastali depositate in Catasto sono sostanzialmente conformi allo stato di fatto e che non vi sono difformità tali da incidere sul classamento e sulla rendita catastale.

4.3.5 La Cedente rinuncia ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale.

4.3.6 Le Parti si danno reciprocamente atto che, con riferimento alle aree site in Comune di Villasanta e distinte al foglio 9 mappali 222 e 224, sono in corso verifiche tese ad accertare l'eventuale sussistenza di obbligo di cessione gratuita al Comune di Villasanta in forza di quanto stabilito da convenzione edilizia. Resta sin d'ora inteso che, in ogni caso, i suddetti mappali sono oggetto di cessione unitamente ai Complessi Aziendali e che, in ipotesi di sussistenza di obbligo di cessione a favore del Comune di Villasanta, tale obbligo dovrà essere assolto dal Cessionario in qualità di subentrante nella relativa posizione giuridica della Cedente.

4.4 Obblighi di manleva

Il Cessionario si obbliga a tenere manlevata ed indenne la Cedente da ogni danno, costo, spesa, onere o conseguenza pregiudizievole che dovesse essere sostenuto e/o sofferto dalla Cedente per effetto di qualsiasi azione o pretesa promossa od avanzata dai Dipendenti Trasferiti in relazione a diritti sorti e/o maturati successivamente alla Data di Efficacia, ovvero dai contraenti ceduti, ai sensi dell'art. 2558, comma 2, cod. civ..

5 OBBLIGAZIONI A CARICO DELLE PARTI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI EFFICACIA

5.1 Obbligazioni a carico della Cedente e del Cessionario

A seguito del perfezionamento e dell'efficacia del trasferimento dei Complessi Aziendali, ai termini e alle condizioni disciplinate dal presente contratto, la Cedente e il Cessionario informeranno tempestivamente il Ministero dell'intervenuta cessione dei Complessi Aziendali ai fini, e richiederanno l'adozione, del/i decreto/i di cancellazione, ai sensi dell'art. 64 della Legge

Prodi Bis, delle iscrizioni relative a diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi sui beni trasferiti con i Complessi Aziendali. Resta peraltro inteso tra le Parti che (i) tale decreto di cancellazione non dovrà riguardare i privilegi derivanti dai Contratti Ex Legge Sabatini in essere alla Data di Efficacia e, per quanto occorrer possa, le Ipoteche e i diritti derivanti dalla Riserva della Proprietà sui Macchinari [vedi Nota par 2.1.2] e che (ii) tutte le spese relative, correlate ovvero conseguenti (incluse quelle notarili ai fini dell'esecuzione delle formalità conseguenti all'emissione del decreto di cancellazione), e le tasse e imposte eventualmente applicabili, sono a carico del Cessionario.

5.2 **Obbligazioni a carico del Cessionario**

5.2.1 Il Cessionario si obbliga, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla Data di Efficacia:

- (A) a proseguire e mantenere le attività imprenditoriali cui è finalizzato l'acquisto dei Complessi Aziendali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 2, della Legge Prodi Bis;
- (B) a dare attuazione al Piano, fatti salvi eventuali impedimenti in conseguenza di applicabili norme di legge e di regolamenti o ordini, disposizioni o misure prescritti da autorità competenti, ovvero in conseguenza del mutamento sostanziale delle circostanze economiche, finanziarie o di mercato assunte a base del Piano, indipendenti dalla volontà del Cessionario e non prevedibili alla data di sottoscrizione del presente contratto;
- (C) a dare esecuzione all'Accordo Sindacale, nonché a garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali, del trattamento economico e normativo del personale, a livello individuale, ivi stabiliti;
- (D) a garantire - fermo restando che il licenziamento individuale potrà avvenire per giusta causa - che, anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., non procederanno a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (individuali o plurimi) e a licenziamenti collettivi, ovvero ricorreranno a procedure di mobilità di cui alla Legge 223/91, come successivamente modificata e integrata;
- (E) senza pregiudizio alcuno alle obbligazioni del Cessionario che precedono ai sensi del presente punto 5.2.1, a non trasferire, in via diretta o indiretta, i Complessi Aziendali (ovvero uno o più dei rami d'azienda ivi ricompresi), ove per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, nella più ampia accezione del termine, anche a titolo gratuito - ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, atti, accordi o contratti di vendita, donazione, permuta, dazione in pagamento, conferimento in società, fusione, scissione, intestazione fiduciaria, costituzione di diritti reali o di godimento, costituzione di garanzie, vincoli, usufrutto, oneri, pegni, pretese, diritti o restrizioni di qualsiasi natura - in forza del quale possa conseguire, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà dei Complessi Aziendali (ovvero uno o più dei rami d'azienda ivi ricompresi), ovvero di diritti, anche a termine, sui medesimi. *[NOTA: qualora fosse previsto nell'Offerta Vincolante che l'operazione venisse perfezionata per il tramite di un veicolo appositamente costituito, l'Offerente dovrà sottoscrivere un apposito impegno di lock-up che garantisca il mantenimento del controllo del predetto veicolo, per la durata minima di 24 mesi.]*

5.2.2 Al fine di consentire la valutazione dell'adempimento da parte del Cessionario alle obbligazioni di cui al precedente punto 5.2.1, il Cessionario medesimo si impegna, con riferimento al corrispondente periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla Data di Efficacia, a redigere e consegnare alla Cedente o al suo successore o avente causa, ovvero al soggetto designato dal Commissario, con trasmissione in copia conoscenza al Ministero, entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza di ogni semestre (come infra meglio individuati), una relazione congiunta che evidenzi lo stato di attuazione del Piano e il rispetto degli obblighi in capo al Cessionario di cui all'art. 63 della Legge Prodi Bis, all'Accordo Sindacale e al punto 5.2.1 (C) e (D) (ciascuna, una Relazione Attuativa). Resta inteso che la prima Relazione Attuativa dovrà riferirsi al periodo intercorrente tra la Data di Efficacia e il 31 dicembre 2013, la seconda, la terza e la quarta rispettivamente ai

semestri 1° gennaio - 30 giugno 2014, 1° luglio - 31 dicembre 2014, 1° gennaio 2015 - scadenza del 24° mese successivo alla Data di Efficacia. Nel periodo intercorrente tra la scadenza di ciascun semestre e il 60° giorno a essa successivo, la Cedente o il suo successore o avente causa, ovvero il soggetto designato dal Commissario, potranno richiedere al Cessionario di avere informativa scritta, in via anticipata, del rispetto degli obblighi in capo al Cessionario di cui all'art. 63 della Legge Prodi Bis, all'Accordo Sindacale e al punto 5.2.1 (C) e (D). Il Cessionario si obbliga a tale riguardo a rendere la suddetta informativa entro 5 Giorni Lavorativi dal ricevimento di ciascuna, eventuale richiesta.

- 5.2.3 Il Cessionario, in considerazione dell'importanza degli impegni da esso assunti con l'acquisizione dei Complessi Aziendali, si obbliga, in caso di mancato puntuale adempimento degli obblighi di cui al punto 5.2.1, lettere (C) e (D), a corrispondere alla Cedente, o al soggetto o ente da questi designato, una somma a titolo di penale - fatto salvo il maggior danno - pari a Euro 10.000 (diecimila) per ciascun dipendente per il quale si sia verificata la violazione di alcuno di tali obblighi, per un importo massimo, a titolo di penale, pari a Euro [●] (determinato con riferimento a un totale di n. [●] dipendenti trasferiti con i Complessi Aziendali, secondo quanto contemplato dall'Accordo Sindacale), entro 10 Giorni Lavorativi decorrenti da ciascuna richiesta scritta della Cedente o del suo successore o avente causa, ovvero del soggetto designato dal Commissario, ai sensi di quanto previsto dal punto 5.2.2, che potrà essere inviata in ogni momento, anche successivamente alla consegna dell'ultima Relazione Attuativa per il periodo 1° gennaio 2015-scadenza del 24° mese successivo alla Data di Efficacia, nel termine di prescrizione applicabile.
- 5.2.4 Entro 10 Giorni Lavorativi dalla data della comunicazione alle Parti della determinazione definitiva e vincolante del Terzo Determinatore (come definito e secondo quanto contemplato al successivo Art. 6.3), il Cessionario dovrà provvedere al pagamento in favore della Cedente (ovvero, in caso di saldo negativo, la Cedente dovrà provvedere al pagamento in favore del Cessionario), a mezzo di bonifico bancario con fondi immediatamente disponibili e valuta alla data in cui tali pagamenti sono effettuati, nel termine dovuto, sul conto corrente di cui al punto 2.4.3 (se in favore della Cedente), di:
- (A) un ammontare pari all'ammontare complessivo di tutti i Ratei Attivi riferibili ai soli Complessi Aziendali, dedotto l'ammontare di tutti i Ratei Passivi;
 - (B) un ammontare pari all'ammontare complessivo di tutti i risconti attivi, riferibili ai soli Complessi Aziendali, corrispondenti ai costi sostenuti dalla Cedente sino alla Data di Efficacia, ma di competenza del periodo decorrente da tale data (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, i premi assicurativi ovvero i canoni di locazione corrisposti dalla Cedente, per l'ammontare di competenza del periodo decorrente dalla Data di Efficacia), dedotto un ammontare pari ai risconti passivi corrispondenti ai proventi percepiti dalla Cedente sino alla Data di Efficacia, ma di competenza del periodo decorrente da tale data; e
 - (C) un ammontare pari all'ammontare complessivo di (i) tutti i depositi cauzionali in denaro costituiti dalla Cedente con riferimento ai Contratti Trasferiti - restando inteso che, con riferimento ai depositi cauzionali non in denaro, il Cessionario ne procurerà la ripetizione alla Cedente entro il medesimo termine, ovvero, in difetto del consenso del terzo o comunque della ripetizione, il Cessionario provvederà al relativo pagamento a favore della Cedente per equivalente entro il medesimo termine - e di (ii) ogni altro pagamento effettuato dalla Cedente antecedentemente alla Data di Efficacia, per prestazioni a beneficio del Cessionario a decorrere da tale data (ivi espressamente inclusi, a titolo esemplificativo e non limitativo, acconti e anticipi versati dalla Cedente, anche con riferimento ai rapporti di somministrazione/utilities oggetto di trasferimento ai sensi del presente contratto) e dedotti gli Anticipi Percepiti;
- 5.2.5 Qualora il Cessionario riceva il pagamento di un credito inerente o comunque connesso ai Complessi Aziendali, già sorto, ovvero esistente, alla Data di Efficacia o, comunque, secondo quanto disposto dal punto 2.2.2, di titolarità della Cedente, il Cessionario dovrà rimettere prontamente alla Cedente l'ammontare del relativo credito, entro 3 Giorni Lavorativi dal

ricevimento di tale pagamento. Qualora la Cedente riceva il pagamento di un credito inerente o comunque connesso ai Complessi Aziendali, che non sia ricompreso tra i crediti di titolarità della medesima, secondo quanto disposto dal punto 2.2.2, la Cedente dovrà rimettere prontamente al Cessionario l'ammontare del relativo credito, entro 6 Giorni Lavorativi dal ricevimento di tale pagamento.

5.3 **Obbligazioni a carico della Cedente**

5.3.1 La Cedente si obbliga a fare in modo che alla Data di Efficacia vi siano scorte di magazzino relative ai Complessi Aziendali – limitatamente alle voci materie prime, semilavorati e prodotti finiti (le **Scorte di Magazzino**) e, pertanto, ad esclusione del magazzino cd. tecnico e del magazzino stampi - che, valorizzate secondo i Principi e Metodi Contabili di Riferimento, abbiano un valore complessivo ricompreso in un margine di oscillazione del +/-5% rispetto ad un ammontare pari a Euro [●]. *[NOTA: l'ammontare del valore del magazzino verrà comunicato sul Sito Web entro il 5 settembre 2013]*

5.3.2 Ai fini di quanto precede, entro 15 Giorni Lavorativi dalla Data di Efficacia la Cedente consegnerà al Cessionario un documento redatto da PricewaterhouseCoopers S.p.A. che accerti, in applicazione delle procedure di verifica di cui all'Allegato 5.3.2, l'ammontare delle Scorte di Magazzino, valorizzate secondo i Principi e Metodi Contabili di Riferimento. Trattandosi di una attività nel solo ed esclusivo interesse del Cessionario, i costi connessi alle operazioni di verifica del predetto terzo determinante del magazzino, che saranno calcolati secondo normali condizioni di mercato, saranno ad esclusivo carico del Cessionario. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Cessionario dichiara irrevocabilmente di accettare sin d'ora, in via definitiva e vincolante, la determinazione espressa, ai fini del presente Paragrafo 5.3.2., da PricewaterhouseCoopers S.p.A. in applicazione delle predette procedure di verifica di cui all'Allegato 5.3.2.

6 **PATTUZIONI VARIE AFFERENTI LA CESSIONE**

6.1 **Autorizzazioni e subentri**

6.1.1 Il Cessionario viene sin d'ora espressamente autorizzato, a partire dalla Data di Efficacia:

(A) a richiedere e ottenere presso qualsiasi autorità, ente od ufficio, tutte le volture nonché l'esecuzione delle formalità, nessuna esclusa o eccettuata, conseguenti e/o dipendenti dalla cessione dei Complessi Aziendali, dando mandato le Parti a tutte le amministrazioni, enti o uffici pubblici e privati di eseguire le variazioni di intestazione;

(B) a richiedere - ove necessario - il subentro nei contratti in corso alla Data di Efficacia già stipulati dalla Cedente relativi a utenze, a rapporti di somministrazione e prestazione di servizi, alle licenze e autorizzazioni in genere e comunque tutto quanto interessi i Complessi Aziendali oggetto di cessione ai sensi del presente contratto, sia in riferimento alle sue componenti patrimoniali sia in ordine al regolare proseguimento della gestione e attività.

6.1.2 La Cedente si obbliga a prestare ogni ragionevole collaborazione per esperire le pratiche che si rendessero necessarie per consentire le volture e il subentro a nome del Cessionario in detti rapporti, autorizzazioni e/o licenze, fermo restando in ogni caso che tutte le spese derivanti o comunque connesse sono a carico del Cessionario.

6.2 **Contenzioso**

Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che la Cedente manterrà, anche successivamente alla Data di Efficacia, la gestione di tutto il Contenzioso e che ogni effetto attivo e/o passivo conseguente resterà a favore e/o a carico della medesima, ai termini contemplati, per quanto concerne il Contenzioso lavoristico, dall'Accordo Sindacale.

6.3 Determinazione degli ammontari dovuti ai sensi del punto 5.2.4

6.3.1 Le Parti rimettono a PricewaterhouseCoopers S.p.A. (il **Terzo Determinatore**), l'identificazione e la quantificazione degli ammontari dovuti ai sensi del punto 5.2.4 e, pertanto, la determinazione dell'ammontare complessivamente dovuto dal Cessionario alla Cedente ovvero, in caso di saldo negativo, dalla Cedente al Cessionario, ai sensi del medesimo punto 5.2.4 (il **Saldo Complessivo**). Il Terzo Determinatore procederà alla determinazione del Saldo Complessivo, secondo equo apprezzamento, entro il [●] 2013, dandone comunicazione scritta, entro tale termine, alle Parti. Le Parti medesime, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, faranno in modo che il Terzo Determinatore abbia le più ampie facoltà di indagine e di accesso ai documenti, ai libri contabili, ai propri dipendenti e collaboratori, nella misura in cui ciò risulti ragionevolmente necessario per lo svolgimento dell'incarico.

6.3.2 Le Parti convengono sin d'ora di accettare e considerare definitive e vincolanti le determinazioni del Terzo Determinatore relativamente all'ammontare del Saldo Complessivo.

6.3.3 Le Parti si impegnano a conferire tempestivamente a PricewaterhouseCoopers S.p.A. l'incarico di cui al punto 6.3.1, entro 7 Giorni Lavorativi dalla Data di Efficacia, restando inteso che gli onorari e le spese del Terzo Determinatore per lo svolgimento dell'incarico saranno a carico, in eguale misura, del Cessionario, da un lato, e della Cedente, dall'altro lato. Ove PricewaterhouseCoopers S.p.A. rifiuti di accettare l'incarico ovvero vi rinunci o comunque non proceda per qualsivoglia motivo ad assumere le relative determinazioni, le Parti sceglieranno di comune accordo un distinto soggetto, tra le primarie società di revisione, cui conferire l'incarico di Terzo Determinatore, ai sensi e per gli effetti di cui al presente Art. 6.3, ovvero, in mancanza di tale accordo, tale soggetto sarà designato, tra le società di revisione contabile, dal Presidente del Tribunale di Milano, su istanza della Parte più diligente.

6.4 Diritti di accesso informativo e supporto a beneficio della procedura di A.S.

6.4.1 Successivamente alla Data di Efficacia, il Cessionario consentirà al Commissario Straordinario *pro tempore* della medesima, e ai consulenti e rappresentanti dal medesimo incaricati o designati e ausiliari, nonché al Ministero, di accedere a, ovvero di ottenere la riconsegna (previa richiesta ed estrazione copia a cura del Cessionario e a costi di tali copie a carico della Cedente) di, tutte le informazioni relative ai Complessi Aziendali, che siano ragionevolmente richieste per le finalità della procedura di Amministrazione Straordinaria, o comunque in connessione a, ovvero in conseguenza de, la medesima (e, pertanto, anche con riferimento al presente contratto). Tali diritti dovranno essere esercitati con modalità tali da non costituire intralcio al normale svolgimento dell'attività del Cessionario.

6.4.2 Ai fini di cui al punto 6.4.1, il Cessionario garantisce, obbligandosi a compiere tutto quanto a ciò necessario, senza oneri per il Commissario Straordinario, la procedura di Amministrazione Straordinaria (ovvero, la Cedente) e il Ministero, essendosene tenuto conto ai fini della determinazione del Prezzo, (i) la conservazione di tutti i libri, gli archivi aziendali, i dati gestionali e contabili e gli altri registri contenenti, e le annotazioni su qualsiasi supporto cartaceo od informatico del, le informazioni relative ai Complessi Aziendali trasferiti/e per effetto del presente contratto (ivi compresi i documenti relativi alla procedura di Amministrazione Straordinaria formati e/o depositati presso i Complessi Aziendali), sino a scadenza dei termini di conservazione documentale applicabili, ovvero di prescrizione dei diritti rispetto ai quali le informazioni abbiano rilevanza e in ogni caso non prima della data di chiusura della procedura di Amministrazione Straordinaria ai sensi di legge, in ciò costituendosi il Cessionario depositario dei suddetti soggetti, per conto e nell'interesse della Procedura di Amministrazione, e (ii) la disponibilità, sino a chiusura della procedura di Amministrazione Straordinaria ai sensi di legge, di proprio personale amministrativo presso il Cessionario (ivi inclusi, sintantochè restino alle dipendenze del Cessionario, i Sig.ri indicati nell'Allegato 6.4.2, ovvero i loro sostituti nelle corrispondenti funzioni aziendali), al fine di fornire il supporto ragionevolmente richiesto (in tempi compatibili con gli impegni di lavoro del suddetto personale di volta in volta esistenti) dal Commissario Straordinario *pro tempore*, ovvero dai consulenti o rappresentanti dal medesimo

incaricati od ausiliari, ovvero dal Ministero, per le finalità della procedura di Amministrazione Straordinaria, o comunque in connessione a, ovvero in conseguenza de, la medesima.

6.5 **Riserva della Proprietà sui Macchinari** [vedi Nota par 2.1.2]

Con riferimento alla Riserva della Proprietà sui Macchinari, il Cessionario si impegna:

- (A) successivamente alla Data di Efficacia, a procedere prontamente e a proprie spese al deposito del presente contratto – debitamente registrato – e alla trascrizione della Riserva di Proprietà presso le Cancellerie dei Tribunali competenti, ai sensi dell'art. 1524, comma 2, cod. civ., e in ogni caso entro e non oltre 4 (quattro) Giorni Lavorativi dalla Data di Efficacia, con esplicito esonero da ogni e qualsiasi responsabilità per i funzionari di detto ufficio, provvedendo poi a consegnare alla Cedente copia delle note di trascrizione;
- (B) a non cedere o sostituire i Macchinari, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto della Cedente e previa comunicazione scritta alla Cancelleria di ciascun Tribunale ove è stata effettuata la relativa trascrizione della Riserva di Proprietà;
- (C) a fare tutto quanto necessario e/o opportuno al fine di consentire alla Cedente di verificare periodicamente, a suo insindacabile giudizio, lo stato di conservazione e manutenzione dei Macchinari, sino all'integrale pagamento della porzione di Prezzo ad essi imputata secondo quanto disposto al punto 2.4.2, nonché a conservare tutta la documentazione inerente i Macchinari e consentire alla Cedente di esaminarla ed effettuarne copie ed estratti;
- (D) a installare e a mantenere installati i Macchinari, sino all'integrale pagamento della porzione di Prezzo ad essi imputata, all'interno dell'Immobile di Quero e dell'Immobile di Villasanta, a seconda del caso, restando tuttavia inteso che, qualora il Cessionario intendano trasferire un Macchinario da uno stabilimento a un altro, sarà legittimato a farlo purché ne sia data previa informativa scritta alla Cedente, con un preavviso di almeno 5 Giorni Lavorativi rispetto alla data prevista di avvio del trasferimento, e con obbligo del Cessionario di procedere a tutte le formalità e/o variazioni necessarie affinché la Riserva di Proprietà sul Macchinario oggetto di trasferimento sia mantenuta ovvero iscritta presso la Cancelleria del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 1524, comma 2, cod. civ., entro e non oltre 4 Giorni Lavorativi dalla data di ricollocazione del Macchinario presso lo stabilimento di destinazione, circostanza di cui dovrà essere data contestuale informativa scritta alla Cedente;
- (E) a sostenere integralmente ogni spesa di ordinaria e straordinaria manutenzione dei Macchinari;
- (F) a informare prontamente per iscritto la Cedente di qualsiasi fatto, atto o comunicazione riguardante i Macchinari, quali in via esemplificativa rivendicazioni, pretese, istanze, petizioni, eccezioni, deduzioni, azioni giudiziali da chiunque avanzate o proposte ed inviare entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi alla Cedente copia di ogni documento rilevante di qualunque natura inviato alla o dal Cessionario e relativo o altrimenti connesso alla Riserva di Proprietà; e
- (G) astenersi dal costituire qualsivoglia vincolo su tutti o parte dei Macchinari ovvero pregiudicare, direttamente o indirettamente, la validità o l'efficacia della Riserva di Proprietà o i relativi diritti e interessi della Cedente, provvedendo altresì alla tutela dei diritti della Cedente in forza della Riserva di Proprietà contro qualsivoglia diritto o pretesa avanzata da terzi.

7 **DISPOSIZIONI GENERALI**

7.1 **Cessione del contratto e dei diritti da esso derivanti**

Il presente contratto è vincolante ed efficace per le Parti e i loro rispettivi successori e aventi causa e non potrà essere ceduto, così come i diritti da esso derivanti (ad eccezione dei diritti della Cedente di cui all'Art. 5.2, anche in via disgiunta), senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

7.2 Modifiche e rinunce

7.2.1 Qualsiasi modifica del presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.

7.2.2 Qualsiasi rinuncia a diritti sanciti dal presente contratto non sarà valida ed efficace ove non risulti da atto scritto sottoscritto dalla Parte nei cui confronti la rinuncia venga invocata.

7.3 Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti od omissioni di un'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni qui previsti.

7.4 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal contratto sarà ritenuta validamente eseguita se effettuata per iscritto e consegnata personalmente o inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, e anticipata via *fax*, ai seguenti indirizzi e numeri:

(A) per la Cedente:

presso lo Studio Legale Giliberti Pappalettera Triscornia & Associati
Via Visconti di Modrone 21,
20122, Milano

Alla c.a. del Commissario Straordinario, Avv. Alessandro Triscornia

Fax: 02-780858

PEC: alessandro.triscornia@milano.pecavvocati.it

(B) per il Cessionario:

[•]

Alla c.a. del legale rappresentante *pro tempore*

Fax: [•]

PEC: [•]

(C) per il Ministero:

presso il Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Direzione Generale per la politica industriale Div. XIV
Via Veneto 33,
00187, Roma

Alla c.a. della Dott.ssa Cristina Reali e del Dott. Marco Cito

Fax: 06-47052123

PEC: imp.pic.div14@pec.sviluppoeconomico.gov.it

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di fax (o PEC) che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra con le modalità e agli indirizzi e numeri sopra indicati.

7.5 Premesse e Allegati

Le premesse e gli allegati al presente contratto ne formano parte integrante e sostanziale.

7.6 Rubriche

Le rubriche dei singoli articoli del presente contratto sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini dell'interpretazione dello stesso.

7.7 Completezza

Le Parti danno atto che il contratto costituisce l'intero accordo tra loro intervenuto, superando e sostituendo qualsiasi altra precedente intesa, pattuizione e accordo, orale o scritto.

7.8 Nullità parziale

L'eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determinerà l'inefficacia, né l'invalidità parziale dello stesso, fermo l'impegno delle Parti di sostituire le clausole eventualmente invalide con pattuizioni quanto più possibile equivalenti.

7.9 Spese

7.9.1 Ciascuna Parte terrà a proprio esclusivo carico gli onorari dei rispettivi professionisti e consulenti incaricati della negoziazione, redazione, stipula ed esecuzione del presente contratto, nonché degli altri atti e contratti relativi all'operazione in esso contemplata.

7.9.2 Il compimento e perfezionamento di qualsiasi atto e formalità, anche presso pubblici registri, dipendente dalla cessione dei Complessi Aziendali di cui al presente contratto, incluse, in particolare, tutte le necessarie e relative annotazioni, iscrizioni e trascrizioni, avverrà integralmente a cura e spese del Cessionario.

7.9.3 Le spese (incluse quelle notarili) e le tasse e imposte applicabili sono a carico del Cessionario.

8 LEGGE REGOLATRICE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

9 FORO ESCLUSIVO

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione, o comunque in connessione, al presente contratto, alla sua interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia, ovvero in dipendenza di rapporti pre-contrattuali instauratisi in connessione al, o in funzione del, presente contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

